IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. XII - Dicembre 1929

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **Atti del Sommo Pontefice.** Enciclica su gli Esercizi spirituali, p. 352. — **STUDI.** Il progetto definitivo del nuovo Codice penale italiano. II. Delle pene, p. 364. — **LEGGI E DISPOSIZIONI CONCORDATARIE.** Sul servizio militare degli ecclesiastici, p. 370. — **INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XLI**, p. 374. — **INDICE ANALITICO DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI**, p. 380.

# ATTI DELLA SANTA SEDE

## Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

*A tutti gli Ordinari: su la importanza e utilità del promuovere e compiere gli Esercizi spirituali.** [*Oss. Rom.* del 20 dicembre 1929].

**Enciclica.** *Mens Nostra.* - PIO PP. XI - *Venerabili Fratelli salute e Apostolica Benedizione.* Vi sono ben note, o Venerabili Fratelli, le intenzioni che Ci mossero all'inizio di quest'anno a promulgare uno straordinario Giubileo universale in occasione del cinquantesimo anniversario del Nostro Sacerdozio. Come lo abbiamo solennemente dichiarato nella Costituzione Apostolica *Auspicantibus Nobis* del 6 gennaio 1929 (1) non solo intendevamo con ciò d'invitare tutti i diletti figli della grande famiglia, che il Cuore di Dio ha affidato al cuore Nostro, ad unirsi al giubileo del Padre comune per rendere comuni grazie al sommo datore di ogni bene; ma in modo particolare Ci arrideva la dolce speranza che, aprendo più largamente i tesori spirituali di cui il Signore Ci ha costituiti amministratori, i fedeli ne avrebbero tratto felice opportunità per rinvigorirsi nella fede, per crescere nella pietà e per-

(*) Ne diamo un breve Sommario: Dopo l'introduzione, accennante ai fini del giubileo e ai frutti effettivamente raccolti, il S. P. propone gli Esercizi spirituali come mezzo più idoneo a conservarli, descrivendo l'opportunità, l'efficacia loro particolarmente *nell'ora presente:* 1° per la formazione dell'uomo; 2° per la formazione del cristiano; 3° per la formazione dell'apostolo. A conferma adduce poi un vasto sguardo storico sugli Esercizi *nella storia della Chiesa:* percorre così i tempi apostolici e il seguito dei secoli fino a sant' Ignazio e a san Carlo. Traccia quindi *l'organizzazione* degli Esercizi: inculca in genere l'utilità di case apposite, quindi ricorda la prassi varia per le varie classi di persone, soffermandosi particolarmente su la Curia pontificia, i Vescovi, i sacerdoti e religiosi, i laici militanti nell'Azione Cattolica. Riguardo infine al *metodo* di farli, ricordati prima i coefficenti necessari, del *ritiro*, del *tempo sufficiente*, senz'altro propone e illustra l'ignaziano come il più commendevole e fruttuoso. A consolidarlo, inculca poi la prassi del ritiro mensile. Conclude auspicando appunto dal silenzio e dalla quiete degli Esercizi il frutto sperato della Pace di Cristo nel Regno di Cristo, appunto come - la Chiesa lo ricorda proprio in questi giorni - « dum medium silentium teneret omnia... omnipotens sermo tuus, Domine, ex regalibus sedibus venit... ».

(1) « Mon. Eccl. » vol. XLI (1929), pag. 33.

fezione cristiana e per riformare più efficacemente i costumi privati e pubblici: donde, come frutto della piena pacificazione dei singoli con se stessi e con Dio, sarebbe anche venuta la mutua pacificazione degli animi e dei popoli.

Nè vana fu la Nostra speranza: poichè quel mirabile slancio di devozione, con cui venne accolta la promulgazione del Giubileo, lungi dall'affievolirsi, andò sempre crescendo, concorrendovi il Signore anche coi memorandi avvenimenti che renderanno imperituro il ricordo di quest'anno veramente salutare.

E Noi, con indicibile consolazione, abbiamo potuto in gran parte seguire con gli occhi Nostri questo magnifico aumento di fede e di pietà attraverso le schiere così varie e così numerose di tanti figli carissimi, che Ci fu dato personalmente vedere e accogliere nella Nostra casa, che potemmo, stavamo per dire, stringere al Nostro cuore paterno.

Or mentre dall'intimo dell'animo Nostro inalziamo al Padre delle misericordie un caldo inno di ringraziamento per tanti e così segnalati frutti, che Egli si è degnato seminare, maturare e raccogliere nella sua vigna lungo tutto quest'anno giubilare, la Nostra stessa pastorale sollecitudine Ci muove a vivamente desiderare che tali e tanti frutti si conservino ed accrescano a bene dei singoli, e per ciò stesso a bene dell'intera società.

Il che ripensando Noi come possa conseguirsi, Ci sovviene che il Nostro Predecessore di felice memoria Leone XIII, nell'indire il sacro Giubileo in altra occasione, con parole che nella già ricordata Costituzione *Auspicantibus Nobis* facemmo Nostre, esortava tutti i fedeli, « a raccogliersi alquanto ed a sollevare a cose migliori i loro pensieri immersi nella terra » (1); Ci sovviene altresì che il Nostro Predecessore di santa memoria Pio X, così zelante promotore e vivo esempio di santità sacerdotale, durante l'anno giubilare del suo sacerdozio, in una piissima e memoranda « Esortazione al clero cattolico » dava documenti preziosi di vita spirituale (2).

Orbene, quasi insistendo sulle orme di così grandi Pontefici, abbiamo giudicato opportuno di fare anche Noi qualche cosa per promuovere e diffondere non solo tra l'uno e l'altro clero, ma anche tra le file del laicato cattolico, l'utilissima pratica degli Esercizi spirituali, e questa lasciare loro quasi paterno ricordo del Nostro anno giubilare.

Il che tanto più volentieri facciamo al tramonto di quest'anno giubilare del Nostro Sacerdozio, mentre con viva riconoscenza e con profonda compiacenza dell'animo Nostro ripensiamo alle celesti grazie ed alle ineffabili consolazioni da Noi sperimentate negli Esercizi spirituali, che fummo soliti di assiduamente frequentare sì che quasi segnarono le varie tappe della Nostra vita sacerdotale, da cui attingemmo luce e forza per conoscere e compiere il divin beneplacito; e mentre con non minore soddisfazione ripensiamo al ministero sacerdotale da Noi per lunghi anni esercitato, nel quale il Signore Ci concesse di consacrarCi più e più volte all'opera degli Esercizi spirituali e potemmo constatare gli immensi salutari effetti che in bene delle anime ne provengono.

(1) « Mon. Eccl. » cit., p. 34.

(2) È la celebre *Haerent animo*: cfr. « Mon. Eccl. », vol. XX.

E veramente, o Venerabili Fratelli, sotto molti rispetti si appalesa la somma importanza, utilità, opportunità di questi santi Ritiri, specialmente nei tempi che corrono. La grande malattia dell'età moderna, fonte precipua dei mali che tutti deploriamo, è la mancanza di riflessione, quell'effusione continua e veramente febbrile alle cose esterne, quell'immoderata appetenza delle ricchezze e dei piaceri, che a poco a poco affievolisce negli animi ogni più nobile ideale, li immerge nelle cose terrene e transitorie e non permette loro di assurgere alla considerazione delle verità eterne, delle leggi divine, di Dio, unica fonte di tutto ciò che esiste, unico fine dell'universo creato, il quale nella sua infinita bontà e misericordia, ai dì nostri, con effusione straordinaria di grazie, potentemente attira a sè le anime, non ostante la corruzione che dappertutto s'infiltra.

Ora, ad un morbo così profondo della famiglia umana, quale rimedio migliore possiamo Noi proporre che invitare tutte queste anime dissipate e stanche al raccoglimento degli Esercizi?

E veramente, anche se gli Esercizi spirituali non consistessero in altro che nell'appartarsi per qualche tempo dalle assillanti occupazioni e preoccupazioni terrene per riposare lo spirito nella quiete non oziosa di un ritiro e nel silenzio di tutte le cose esteriori, per dare comodità all'uomo di pensare ai problemi più vitali, che, nei segreti più intimi della coscienza, hanno sempre preoccupato e preoccupano l'umanità, cioè ai problemi della sua origine e del suo fine, « donde venga e dove vada », sarebbe già un grande ristoro per l'anima.

Oltrechè gli Esercizi spirituali, costringendo l'uomo all'interiore lavoro dello spirito, alla riflessione, alla meditazione, all'esame di se stesso, sono per le umane facoltà una mirabile scuola di educazione in cui la mente impara a riflettere, la volontà si rafforza, le passioni si dominano, l'attività riceve una direzione, una norma, un impulso efficace e tutta l'anima assorge alla sua nativa nobiltà e grandezza, conforme a ciò che il Pontefice san Gregorio nel suo libro pastorale afferma con elegante similitudine: « La mente umana, a guisa dell'acqua, se è rinchiusa si raccoglie in alto, perchè là ritorna donde discende; se è rilasciata si disperde, perchè si effonde inutilmente in basso » (1).

Se non chè, nel ritiro degli Esercizi spirituali, non solo « la mente, lieta nel suo Signore, viene eccitata come da stimoli del silenzio e rinvigorita da ineffabili rapimenti » come dice sant'Eucherio, Vescovo di Lione (2), ma soprattutto viene con divina larghezza convitata a quel « celeste nutrimento » di cui parla Lattanzio: « poichè nessun cibo è più soave all'anima che la cognizione della verità » (3); viene ammessa a quella scuola di celeste dottrina e palestra di arti divine » come la chiama un antico autore che per lungo tempo fu creduto san Basilio Magno, dove « Dio è tutto quello che s'impara, è la via per cui si tende, è il tutto per cui si giunge alla cognizione della verità » (4).

(1) S. Gregorius M., *Pastor.*, l. 3, adm. 15 (Migne, *P. L.*, tom. 77, col. 73).

(2) S. Eucherius, *De laud. eremi*, 37 (Migne, *P. L.*, tom. 50, col. 709).

(3) Lactantius, *De falsa relig.*, l. 1, c. 1, (Migne, *P. L.*, tom. 6, col. 118).

(4) S. Basilii M., *Opera omnia*, ediz. Veneta, 1751, tom. II, pag. 379; *De laude solitariae vitae*, in principio.

Ond'è che gli Esercizi, non solo perfezionano le naturali facoltà dell'*uomo*, ma hanno un mirabile potere a formare l'uomo soprannaturale, cioè il *cristiano*. Nei tempi difficili in cui viviamo, nei quali il vero senso di Cristo, lo spirito soprannaturale, essenza della nostra santa religione, soffre tanti ostacoli ed impedimenti, nell'imperversare del naturalismo, che tende ad illanguidire la vivezza degli ideali della fede e a smorsare gli ardori della carità cristiana, è quanto mai salutare sottrarre l'uomo a quell'affascinamento della vanità » che « oscura il bene » (1), e trasportarlo in quella beata solitutine, ove in un celeste magistero l'anima apprende il vero valore dell'umana esistenza, riposta appunto nel servizio di Dio, il salutare orrore alla colpa, il santo timore di Dio, la vanità delle cose terrene, e nella contemplazione di Colui che è « via, verità e vita » (2) impara a deporre «l'uomo vecchio e a rinnegare se stesso » e nell'esercizio dell'umiltà, dell'ubbidienza, della mortificazione, a « rivestirsi di Cristo » (3), fino a giungere a quell'«uomo perfetto » e a quella « misura dell'età piena di Cristo » di cui parla l'apostolo (4), anzi fino a poter dire con lui: « Vivo non già io, ma vive in me Cristo » (5): sublimi ascensioni e divina trasformazione che l'anima compie sotto l'azione della grazia invocata nella più frequente e fervorosa preghiera, attinta nella partecipazione più devota ai sacrosanti Misteri.

Inestimabili beni soprannaturali sono questi, o Venerabili Fratelli, nel felice possesso dei quali solamente è riposta la quiete, il riposo, la vera pace, suprema aspirazione dell'anima umana, a cui tende con profonda nostalgia il mondo moderno, ma che indarno ricerca nel proseguimento di terreni ideali, nel turbine della vita. L'esperienza di anime veramente innumerabili attraverso ai secoli ha luminosamente dimostrato, e dimostra oggi forse più che mai, questo mirabile potere pacificatore e santificatore riposto nel sacro ritiro degli Esercizi spirituali, da cui le anime escono « radicate ed edificate », in Cristo (6), piene di luce, di vigore, di felicità che supera ogni senso (7).

Ma da questa pienezza della vita cristiana, che gli Esercizi spirituali apportano e perfezionano, oltre il frutto soavissimo della pace interiore, germoglia quasi spontaneo un altro importantissimo frutto che ha una più larga risonanza sociale: lo spirito di *apostolato*. È infatti naturale effetto della carità che un'anima, quando è piena di Dio, senta il bisogno di comunicare alle altre anime la conoscenza e l'amore dell'infinito bene che essa ha trovato.

Orbene in questi tempi di immensi bisogni per le anime, quando le lontane regioni delle Missioni «già biancheggiano per la mèsse»(8) e domandano sempre più numerosi operai, quando nei nostri stessi paesi le crescenti necessità spirituali dei popoli esigono numerosi e scelti manipoli di ben formati apostoli nell'uno e nell'altro clero, e, partecipanti all'apostolato gerarchico,

(1) *Sap.* IV, 12.
(2) Io., XIV, 6.
(3) *Rom.* XIII, 14.
(4) *Ephes.*, IV, 13.
(5) *Galat.*, II, 20.
(6) *Coloss.*, II, 7.
(7) *Philipp.*, IV, 7.
(8) Io., IV, 35.

le schiere dei laici consacrati ai molteplici rami dell'Azione Cattolica, Noi, o Venerabili Fratelli, ammaestrati dall'esperienza della storia, negli Esercizi spirituali vediamo e salutiamo i provvidenziali Cenacoli, ove i cuori generosi sotto l'influsso della grazia, apprezzando degnamente al lume delle eterne verità e degli esempi di Cristo il valore inestimabile delle anime, sentiranno la voce del Signore che li invita a farsi suoi cooperatori nella redenzione del mondo, in quel qualunque stato di vita, a cui alla luce di Dio con saggia elezione conosceranno essere chiamati a servire Sua Divina Maestà, e ove apprenderanno gli ideali, i propositi, gli ardimenti dell'apostolato cristiano.

Del resto tale fu sempre la via ordinaria tenuta da Dio per formare i suoi apostoli. Perciò il Divino Maestro, non contento del lungo nascondimento di Nazareth, volle premettere alla sua vita pubblica il severo ritiro di quaranta giorni nel deserto; perciò in mezzo alle fatiche della predicazione evangelica, tratto tratto invitava gli Apostoli nella solitudine: « Venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi alcun poco » (1); perciò soprattutto volle che, dopo la sua Ascensione, gli Apostoli ricevessero la loro ultima formazione nel Cenacolo di Gerusalemme « perseverando di concordia in orazione »(2) in attesa dello Spirito Santo in quel memorando ritiro di dieci giorni, che furono, quasi oseremmo dire, i primi Esercizi spirituali praticati dalla Chiesa, dai quali anzi la Chiesa stessa nacque con tutta la sua sempre giovanile vigoria: beato ritiro in cui, sotto lo sguardo e nella materna assistenza di Maria, si formarono insieme con i primi apostoli, quelli che vorremmo chiamare i precursori dell'Azione Cattolica !

Da quel giorno la pratica degli Esercizi spirituali, se non nel nome e nella forma determinata quale ora si usa, almeno nella sostanza, divenne « familiare agli antichi cristiani » come dice san Francesco di Sales (3), e ne troviamo chiari accenni nelle opere dei Santi Padri. Così per esempio, san Gerolamo alla nobile matrona Gelanzia: « Scegliti, scriveva, un luogo adatto e lontano dallo strepito della famiglia, in cui tu possa ricoverarti come in un porto. Quivi lo studio della Divina Scrittura sia così intenso, così frequente il ritorno alla preghiera, tanto assidua la considerazione delle cose future, che tu abbia da compensare con questo riposo tutte le occupazioni degli altri tempi. Nè diciamo questo quasi volessimo distoglierti dai tuoi: anzi con ciò intendiamo che ivi tu impari e mediti quale poi tu debba mostrarti verso de' tuoi » (4). Nel medesimo secolo il grande Vescovo di Ravenna, san Pietro Crisologo, lanciava a tutti i fedeli il noto eloquente invito: « Abbiamo dato al corpo un anno, diamo all'anima alcuni giorni..... Viviamo un po' di tempo per Iddio noi che siamo vissuti interamente per il mondo... Risuoni la divina voce ai nostri orecchi: lo strepito domestico non turbi il nostro udito..... Così

(1) Marc., VI, 31.

(2) *Act. Apost.*, I, 14.

(3) *Traité de l'Amour de Dieu*, l. 12, c. 8.

(4) S. Hieronymus, *Epist. ad Gelantiam*, 148 24. (Migne, *P. L.*, tom., 22, col. 1216).

agguerriti o fratelli, così ammaestrati, dichiareremo guerra al peccato..... sicuri della vittoria » (1).

Sempre poi anche in seguito lungo i secoli gli uomini hanno sentito questa attrattiva, questa nostalgia del ritiro e della solitudine meditabonda; e quanto più burrascosi erano i tempi, tanto più forte si faceva sentire l'impulso dello Spirito Santo che sospingeva nel deserto le anime sitibonde di giustizia e di verità, « affinchè più assiduamente libere dagli appetiti corporei, possano attendere alla divina sapienza nell'intimo della loro mente, dove, tacendo ogni strepito di sollecitudini terrene, si rallegrino in sante meditazioni e nelle delizie eterne » (2).

Più tardi Dio suscitò nella sua Chiesa illuminati Maestri della vita soprannaturale che diedero sapienti norme e proposero metodi di ascesi attinti alla divina rivelazione ed all'esperienza propria e dei secoli cristiani, e non senza particolare provvidenza del Signore ne uscirono, per opera del grande Servo di Dio, Ignazio di Loyola, gli *Esercizi spirituali* propriamente detti: « tesoro, – come lo chiamava quel venerabile uomo dell'inclito Ordine di san Benedetto, Ludovico Blosio, citato da sant'Alfonso Maria de' Liguori in una bellissima lettera " sugli Esercizi in solitudine " – tesoro, che Dio ha manifestato alla sua Chiesa in questi ultimi tempi, per il quale gli si devono rendere speciali azioni di grazie » (3).

Da questi Esercizi, che ben presto sollevarono sì grande fama di sè nella Chiesa, prese le mosse a correre ancor più generoso nella via della santità, tra gli altri molti, il Nostro veneratissimo e per tanti titoli a Noi carissimo san Carlo Borromeo, il quale, come avemmo Noi stessi altra volta l'opportunità di ricordare (4), « ne divulgò l'uso nel clero e nel popolo » non solo con l'impulso del suo zelo e l'autorità del suo nome, ma anche con regole e direttori speciali; e giunse persino a farsi fondatore di una Casa esclusivamente destinata per gli Esercizi stessi secondo il metodo di sant'Ignazio, cui egli diede il nome di « Asceterium », la prima forse, a quanto si sappia, di tal genere, esempio imitato poi ben presto felicemente in ogni parte.

Corrispondente alla stima sempre crescente che si andava diffondendo nella Chiesa per gli Esercizi spirituali, fu il moltiplicarsi di tali Case riservate per questi sacri Ritiri, quasi oasi verdeggianti e feconde nel deserto del pellegrinaggio terreno, destinate a raccogliere separatamente i fedeli dell'uno e dell'altro sesso ad un periodo di spirituale ristoro. Dopo l'immane tragedia della guerra, in riscontro al profondo rivolgimento sociale che essa ha portato, al tramonto di tante illusioni, al riaffermarsi più potente in molte anime di elevate aspirazioni, ecco risvegliarsi mirabilmente, sotto il soffio dello Spirito Santo, il bisogno in molti dei Ritiri spirituali: anime sbattute dalle tempeste della vita, dalle preoccupazioni dell'esistenza, dalle distrazioni e dalle seduzioni del mondo, anime avvelenate da un'atmosfera satura di razionalismo

(1) S. Petrus Chrysologus, *Serm.*, 12.

(2) S. Leo Magnus, *Serm.*, 19. (Migne, *P. L.*, tom. 54, col. 186).

(3) S. Alfonso M. de' Liguori: *Lettera « degli Esercizi in solitudine »*, circa la fine.

(4) Const. Apost., « *Summorum Pontificum* », 25 iul., 1922.

e di sensualità, cercano rifugio in questi asili di pace, in queste Case di preghiera, ove possano riposare lo spirito, ritemprare le forze, orientare soprannaturalmente il cammino della vita.

Dal canto Nostro, mentre nell'intimo del cuore godiamo di tale salutare movimento e vi scorgiamo un efficacissimo rimedio ai mali presenti, siamo risoluti di assecondare per quanto sta in Noi i pietosi disegni della Divina Bontà e di non lasciare invano passare questo alito soprannaturale che oggi spira su molti cuori.

Questa stessa Sede Apostolica, dopo aver tante volte commendati gli Esercizi spirituali con la parola, ha voluto precedere i fedeli anche con l'esempio, e già da parecchio tempo, di quando in quando suole per alcuni giorni convertire in Cenacolo di meditazione e di preghiere le auguste aule Vaticane; consuetudine, che Noi ben volentieri abbiamo seguìta con grande gioia e conforto. È per procurare in più larga misura questa gioia e questo conforto a Noi ed a quanti più da vicino Ci assistono, soddisfacendo ai loro pii desiderî, che abbiamo date le opportune disposizioni affinchè un corso di Santi Spirituali Esercizi abbia luogo *ogni anno* in questa Nostra Sede Vaticana.

Anche voi, o Venerabili Fratelli, conoscete ed apprezzate altamente gli Esercizi spirituali, coi quali avete temprato dapprima il vostro spirito sacerdotale e vi siete poi più prossimamente preparati alla pienezza del sacerdozio, e ad essi di tanto in tanto, spesso a capo dei vostri Sacerdoti, ricorrete come ad oasi di pace e di santo refrigerio per ristorarvi e rinfrancarvi in mezzo alle spinose sollecitudini pastorali; del quale vostro zelo vogliamo qui darvi, o venerabili Fratelli, un pubblico e ben meritato encomio. Sappiamo inoltre, ed anche questo additiamo come esempio da imitare, tanto più luminoso quanto più alto e di natura sua meno frequente, che in alcune regioni tanto dell'Oriente che dell' Occidente i Vescovi, con a capo il loro Metropolita o Patriarca, talvolta si sono riuniti insieme per attendere ad un ritiro spirituale tutto proprio e adattato alla loro eccelsa dignità e ai doveri che ne derivano. Il che forse non sarà troppo difficile che si possa imitare sempre più largamente, quando specialmente gravi ragioni chiamano a raccolta tutti i Venerandi Presuli di una provincia ecclesiastica o per provvedere con comuni decisioni ai più urgenti bisogni spirituali dei loro greggi o per prendere più efficaci deliberazioni per il bene comune. Così Noi stessi pensavamo di fare coi Vescovi della regione lombarda quando per brevissimo tempo fummo preposti alla Chiesa Metropolitana di Milano, e l'avremmo eseguito in quello stesso primo anno, se altri disegni non avesse avuto e compiuto la divina Provvidenza sulla Nostra umile persona.

I Sacerdoti e i Religiosi, come già prima che fosse loro prescritto l'uso degli Esercizi per legge universale della Chiesa, con lodevole frequenza si valevano di questo mezzo di santificazione, così ora con tanto maggiore impegno vi si applicheranno quanto più solenne è la voce dei Sacri Canoni che a questo li sprona.

I Sacerdoti del clero secolare siano fedeli a frequentare gli esercizi spirituali almeno nella così discreta misura prescritta loro dal Codice di Di-

ritto Canonico (1), e vi apportino tanto maggior desiderio di cavarne frutto, quanto più in mezzo alle sollecitudini del loro ministero sentiranno il bisogno di quella pienezza di spirito che è loro necessaria perchè possano, com'è loro dovere, effonderla sulle anime loro affidate. Così hanno sempre sentito i Sacerdoti più zelanti, così hanno praticato ed insegnato tutti quelli che si distinsero nella direzione delle anime e nella formazione del clero, come, per citare un esempio moderno, il beato Giuseppe Cafasso, da Noi recentemente elevato agli onori degli altari, il quale appunto degli Esercizi spirituali si valeva per santificare se stesso e i suoi confratelli di sacerdozio, e fu al termine di uno di tali ritiri che con sicuro intuito soprannaturale potè indicare ad un giovane Sacerdote suo penitente, quella via che la Provvidenza gli assegnava e che lo condusse poi a diventare il beato Giovanni Bosco: al qual nome nessun elogio è pari.

I Religiosi poi che ogni anno sono chiamati al sacro ritiro (2), qualunque sia la Regola sotto cui militano, vi troveranno una miniera inesauribile e ricca di ogni genere di tesori, a cui tutti possono attingere secondo i loro particolari bisogni per perseverare e progredire nella pratica più perfetta della legge e dei consigli evangelici. Gli annui Esercizi saranno per loro come un mistico « albero della vita » (3), valendosi del quale tanto gli individui quanto le comunità conserveranno sempre vigoroso e vivace il primitivo spirito della loro vocazione.

Nè credano i Sacerdoti dell'uno e dell'altro clero, perduto per l'apostolato il tempo che consacreranno per gli Esercizi spirituali. San Bernardo non dubitava di raccomandare perfino a colui che, stato già suo discepolo, era allora Sommo Pontefice, il beato Eugenio III: « Se vuoi essere di tutti ad imitazione di Colui che si fece tutto a tutti, lodo tale umanità, purchè sia completa. E come mai sarà completa, se escludi te stesso ? Anche tu sei uomo: affinchè dunque tale umanità sia intera e piena, accolga anche te dentro di sè quel cuore che accoglie tutti gli altri; altrimenti che ti giova il guadagnare tutti, se perdi te stesso ? Perciò, siccome tutti ti posseggono, sii anche tu uno de' tuoi possessori. Ricordati, non dico sempre, non dico spesso, ma almeno talvolta di restituire te a te stesso » (4).

Nè meno Ci stanno a cuore, o Venerabili Fratelli, gli Esercizi ai vari gruppi di quell'Azione Cattolica che non Ci stanchiamo nè Ci stancheremo di promuovere e raccomandare, essendo l'utilissima per non dire necessaria partecipazione dei laici all'apostolato gerarchico della Chiesa. Vediamo con immensa consolazione organizzarsi per ogni dove corsi d'Esercizi particolarmente riservati alle pacifiche schiere di questi valorosi soldati di Cristo, e specialmente ai più giovani, che numerosi vi accorrono per addestrarsi alle sante battaglie del Signore, e vi trovano non solo la forza di migliorare la propria vita, ma bene spesso sentono al cuore la voce misteriosa che li

(1) *Can.* 126 « tertio saltem quoque anno »; la quale parola, a rigor di diritto romano (cfr. « interdict. de glande leg. »), vorrebbe dire: « un anno si e un anno no ». Ma qui si suppone che la si interpreti per « ogni triennio ». [N. d. D.].

(2) *Cod. iur. can.*, canone 595, § 1.

(3) *Gen.*, II, 9.

(4) S. Bernardus, *De consider.*, t. 1, c. 5. (Migne, *P. L.*, tom. 182, col. 734).

chiama a diventare apostoli in tutta la magnifica portata del nome. Splendida aurora di bene Ci fa salutare e sperare un prossimo luminoso meriggio, se la pratica degli Esercizi spirituali e più universalmente e più regolarmente verrà promossa e caldeggiata nelle file delle varie Associazioni cattoliche specialmente tra le giovanili (1).

Ed è ora veramente disposizione ammirabile della misericordiosa Provvidenza di Dio, che in un tempo, in cui i beni temporali e il conseguente benessere materiale e una certa agiatezza di vita tendono ad estendersi in qualche notevole misura ai lavoratori e ad un maggior numero dei figli del popolo, è provvidenziale, diciamo, che si vada facendo comune anche alla massa dei fedeli questo tesoro spirituale, destinato a controbilanciare il peso dei beni terreni, affinchè non trascinino le anime verso il materialismo teorico e pratico.

Diamo dunque il Nostro plauso e il Nostro paterno incoraggiamento alle Opere *pro Exercitiis* che già sorgono in varie regioni, specialmente quelle così fruttuose e così opportune dei Ritiri Operai con le relative Leghe di Perseveranza, e le raccomandiamo vivamente, o Venerabili Fratelli, alla vostra cura e alla vostra sollecitudine.

Ma tutto questo che siamo venuti ragionando circa gli Esercizi spirituali e i loro mirabili frutti suppone che il sacro ritiro sia praticato veramente come si conviene e che non diventi come una semplice consuetudine che si pratica senza interiore slancio ed energia e conseguentemente con poco o nessun frutto per l'anima.

Per il che anzitutto bisogna che gli Esercizi si facciano nel ritiro, appartandosi dal frastuono delle ordinarie sollecitudini della vita quotidiana; poichè, come bellamente insegna l'aureo libretto dell'*Imitazione di Cristo*: « Nel silenzio e nella quiete fa profitto l'anima divota » (2).

Ond'è che quantunque siano certamente lodevoli e da promuoversi con ogni pastorale sollecitudine, come sono sempre dal Signore largamente benedetti, gli Esercizi spirituali predicati pubblicamente al popolo, Noi però particolarmente insistiamo su gli Esercizi chiusi, nei quali la segregazione dalle creature è più facilmente ottenuta, e l'anima nel silenzio e nella solitudine attende unicamente a sè e a Dio.

Inoltre gli Esercizi spirituali esigono un certo periodo di tempo perchè possano dirsi tali; periodo di tempo che può variare a seconda delle circostanze e delle persone, da alcuni giorni fino ad un intero mese, ma che in ogni caso non dovrebbe essere troppo ristretto, se si vogliono sperimentere tutti quei vantaggi che abbiamo sopra enumerati. Come per il corpo la permanenza in luoghi salubri deve prolungarsi alquanto perchè se ne senta l'effetto, così anche in questa cura salutare dello spirito, l'anima deve trattenersi un certo tempo, se vuole veramente sentirne ristoro e riportarne nuovo vigore.

Finalmente, condizione importantissima perchè gli Esercizi siamo fatti bene e riescano fruttuosissimi si è il farli secondo un metodo sapiente e pratico.

(1) Cfr. « *Ordine del giorno di Mons. Radini Tedeschi* » nel Congresso Cattolico Italiano del 1895.

(2) *De Imit. Chr.*, l. I, c. 20, 6.

Or non vi è dubbio che tra tutti i metodi di Esercizi spirituali che lodevolmente si attengono ai princìpi della sana ascetica cattolica, uno ve n'ha il quale ha riscosso le piene e ripetute approvazioni di questa Sede Apostolica, ha meritato amplissimi elogi dei Santi e dei Maestri della vita spirituale, ha raccolto incalcolabili frutti di santità attraverso ormai quasi quattro secoli: intendiamo alludere al metodo di sant'Ignazio di Loyola, di questo che Ci piace chiamare Maestro specializzato degli Esercizi, il cui « ammirabile libro degli Esercizi » (1), piccolo di mole ma grande e prezioso di contenuto, dal dì che venne solennemente approvato, lodato, raccomandato dal Nostro Predecessore Paolo III di santa memoria, (2), « quasi subito si affermò ed impose, – per usare le parole che Noi stessi prima del Sommo Pontificato avemmo già occasione di scrivere – quale il più sapiente ed universale codice di governo spirituale delle anime, quale sorgente inesauribile della pietà più profonda ad un tempo e più solida, quale stimolo irresistibile e guida sicurissima alla conversione ed alla più alta spiritualità e perfezione (3) ». E quando agli inizi del Nostro Pontificato « assecondando i voti e gli ardentissimi desideri dei sacri Pastori di quasi tutto l'orbe cattolico dell'uno e dell'altro rito » con la Costituzione Apostolica *Summorum Pontificum* del 25 luglio 1922 « abbiamo dichiarato e costituito sant'Ignazio di Loyola celeste Patrono di tutti gli Esercizi spirituali, e quindi degli istituti, sodalizi, e associazioni di qualunque genere che prestano cura ed assistono a quelli che fanno gli Esercizi spirituali » (4) non abbiamo fatto altro che sancire con la Nostra Suprema Autorità quello che già sentivano comunemente i Pastori e i fedeli; quello che implicitamente più volte avevano detto i Nostri Predecessori lodando gli Esercizi spirituali di sant'Ignazio, specialmente, oltre il ricordato Paolo III, i grandi Pontefici Alessandro VII (5), Benedetto XIV (6), Leone XIII (7); quello che hanno dichiarato con alti elogi, e ancor più con la loro virtù attinta o aumentata a questa scuola, tutti quelli (per usare le parole dello stesso Nostro Predecessore di felice memoria, Leone XIII) « che o per la dottrina ascetica o per la santità dei costumi » in questi ultimi quattro secoli « sommamente fiorirono » (8). La sodezza della dottrina spirituale, lontana dai pericoli e dalle illusioni dei pseudo–mistici, l'ammirabile adattamento ad ogni ceto e condizione di persone, dalle anime dedite per vocazione alla vita contemplativa sino agli uomini viventi nel mondo, l'unità organica delle sue parti, il mirabile ordine con cui si succedono le verità da meditare e i documenti spirituali, ordinati a condurre l'uomo dalla liberazione della colpa alle più alte vette dell'orazione e dell'amor di Dio per la via sicura

(1) *Brev. Rom.*, die 31 iul., lect., IV.

(2) *Litt. Apost.*, « *Pastoralis Officii* », 31 iul., 1548.

(3) *S. Carlo e gli Esercizi spirituali di S. Ignazio*, in « S. Carlo Borromeo nel terzo centenario della Canonizzazione », n. 23, settembre 1910, pag. 488.

(4) *Const. Apost.*, « *Summorum Pontificum* », 25 iul., 1922.

(5) *Litt. Apost.*, « *Cum sicut* », 12 oct. 1647.

(6) *Litt. Apost.*, « *Quantum secessus* », 20 mart., 1753, e *Litt. Apost.*, « *Dedimus sane* », 16 maii 1753.

(7) *Epist.*, « *Ignatianae commentationes* », 8 febr., 1900.

(8) *Epist.*, « *Ignatianae commentationes* », 8 febr., 1900.

dell'abnegazione e della vittoria sulle passioni (1), rendono il metodo degli Esercizi di sant'Ignazio il più commendevole e il più fruttuoso.

Resta, o Venerabili Fratelli, che a mantenere negli animi il frutto degli Esercizi spirituali da Noi ampiamente magnificato ed a risvegliarne le salutari impressioni, raccomandiamo una pia pratica, che quasi diremmo un compendioso rinnovamento degli Esercizi, cioè il Ritiro mensile o trimestrale: costume, diremo col Nostro Venerato Predecessore Pio X, che « godiamo di vedere introdotto in molti luoghi » (2) specialmente nelle Comunità religiose e tra i Sacerdoti, desiderando vivamente che se ne estenda il benefico vantaggio anche ai laici; tanto più che a questi potrà talvolta supplire in qualche misura il frutto degli Esercizi stessi, quando per gravi ragioni non fosse loro possibile il praticarli.

In questo modo, o Venerabili Fratelli, con la diffusione degli Esercizi spirituali in tutte le classi della società cristiana e soprattutto con l'uso fervoroso di essi, Noi Ci ripromettiamo i più salutari frutti di rigenerazione, di vita spirituale, di apostolato, cui terrà dietro la pace individuale e sociale.

Fu nel silenzio di una notte misteriosa, lungi dal frastuono del mondo, in luogo solitario, che il Verbo Eterno fatto carne si rivelò all'umanità, ed echeggiò nel cielo il canto angelico « Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà ». (3) Questo canto di pace cristiana, che è supremo anelito del Nostro cuore apostolico e meta a cui tendono gli sforzi e l'opera Nostra – Pax Christi in regno Christi ! – risonerà potente nelle anime dei cristiani che, segregati dal frastuono assordante della vita moderna si ritireranno nella solitudine e nel silenzio a meditare le verità della fede e i Misteri di Colui che portò al mondo e gli lasciò come sua preziosa eredità il dono della pace: « La pace mia dò a voi » (4).

Questo saluto di pace Noi intanto inviamo a voi tutti, o Venerabili Fratelli, in questo giorno in cui si compiono i cinquant'anni del Nostro Sacerdozio, sotto gli auspici e quasi alla vigilia di quel dolcissimo mistero di pace che è la Natività di N. S. Gesù Cristo; e con questo augurio impartiamo di tutto cuore a voi, al vostro clero, e al vostro popolo cioè a tutta la grande e dilettissima Nostra Famiglia Cattolica, l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 20 dicembre 1929, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XI.

(1) Cfr. *Epist. Apost. Pii PP. XI,* « *Nous avons appris* », al *Card. Dubois, 28 mart., 1929.*

(2) *Exhortatio ad clerum,* « *Haerent animo* », *4 aug., 1908.*

(3) Luc., II, 14.

(4) Io., XIV, 27.

# STUDI

## Il progetto definitivo del nuovo Codice penale italiano.

(*Continuazione vedi pag. 334*).

### II. Su le pene.

Proseguendo il nostro studio comparativo tra il Testo del progetto definitivo di un nuovo Codice penale italiano e il libro V del Codice di diritto canonico, per quel che riguarda la parte II circa la dottrina generale delle pene; incontriamo principalmente il titolo V del progetto circa l'applicazione delle pene, essendo ben ovvio, per la diversissima indole dei Codici, nel loro contrapposto tra materia spirituale, regolata dal canonico, e quella temporale propria del civile, che non possiamo in questo aspettarci un parallelo dei canoni 2214–1217, che vengon subito dopo i già esaminati. Tutte le pene civili debbono, direi quasi per definizione, essere determinate, *ferendae sententiae* e *ab iure*, com'è ben chiaro: quindi in luogo della elastica disposizione di quei canoni, che riguardano appunto facoltà spirituali, abbiamo il fondamentale articolo 1: « Nessuno può esser punito per un fatto, che non sia *espressamente* preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano *da essa* stabilite ».

« Ma – cedo qui la parola alla Relazione – (pag. 188) la fondamentale esigenza di un criterio obiettivo nella determinazione della pena non è certo in antitesi con un sistema, che conferisca al giudice ampi poteri discrezionali nell'applicazione di essa; anzi, la scienza è d'accordo con la legislazione nello ammettere e nell'auspicare la conciliazione fra il principio della determinazione legislativa della pena e il principio della sua applicazione *discrezionale* da parte del giudice. Pur premesso e tenuto ben fermo che il legislatore non possa e non debba abdicare al suo compito di fissare la specie e la quantità della pena in correlazione all'indice e alla gravità del reato, obiettivamente considerato... deve d'altra parte riconoscersi che il conflitto con l'ordine giuridico in cui si pone l'autore del reato, e che è fondamento e limite a un tempo della repressione, non possa esser convenientemente risoluto, guardando soltanto alla nuda materialità dell'offesa cagionata al bene penalmente protetto. Tenere conto dell'episodio criminoso nelle contingenti sue varietà: accentuare la importanza degli elementi psicologici ed etici nel giudizio circa la gravità dell'illecito penale, vale quanto elevare la funzione repressiva, renderla più flessibile ed efficace, disporre mezzi più perfetti di accertamento dei veri termini del contrasto fra l'azione umana violatrice della norma penale e le leggi della società in cui il delinquente vive, insomma *meglio realizzare il principio di proporzione fra la pena e il reato* ». Son queste le parole stesse del Codice nostro: canone 2218, § 1. « In poenis decernendis servetur aequa proportio cum delicto ». Ma il problema è di fissare gli elementi di questa proporzione. L'apriorismo fra *severità* o *mitezza*, deve essere pure *a priori* escluso. E ben dice la Relazione: « Qualsiasi programma di *severità* nell'ordinamento delle pene, non sorretto da una profonda valuta-

zione del fatto criminoso nei sensi accennati, sarebbe null'altro che sterile opera legislativa, monca e infeconda attività di giustizia; come fallace, del pari, e ingiusto risulterebbe un inverso ordinamento che fosse ispirato a *mitezza e a indulgenza* se indagini di carattere subiettivo dimostrassero tali criteri del tutto inopportuni ». Il Progetto mira appunto, anche più che non faccia il Codice vigente, a conciliare gli esposti due termini del problema che concerne la punizione del reo. L'ardua missione di rendere l'attività repressiva aderente alla realtà, nei suoi aspetti molteplici, per una avveduta lotta contro le manifestazioni criminose, è riconosciuta e affidata all'organo giurisdizionale, ossia a coloro che hanno per ufficio, la interpretazione e applicazione della legge: ma una precisa enunciazione dei *limiti* a tale valutazione, per necessità, discrezionale, è predisposta allo scopo di impedire che il giudice si trasformi in legislatore.

Il potere discrezionale conferito al giudice, è – secondo il Progetto – ben più ampio di quello assegnato dal Codice penale in vigore (cfr. circostanze aggravanti e attenuanti – aumento per reati commessi a *fine di lucro* – recidiva – concorso di persone, riguardo a coloro che abbiano rivelato la minima capacità a delinquere, ecc.). Questa imponente sfera di attività discrezionale richiede un *senso* penetrante di giustizia, e deve trarre ispirazione e guida dalle stesse norme del diritto costituito. Era pertanto necessario precisare gli *elementi fondamentali*, verso cui il giudice dovesse orientarsi nelle sue valutazioni, ed entro il cui ambito dovesse contenere l'uso dei poteri a lui conferiti. E ciò ha fatto il Progetto, considerando che « soltanto con una concreta determinazione dei limiti di tali poteri, sia possibile risparmiare alla coscienza del giudice le perplessità e le incertezze che inevitabilmente deriverebbero dall'assoluto difetto di precetti legislativi circa l'applicazione della pena, e evitare che la discrezionalità diventi abuso o arbitrio ».

A tal uopo, l'articolo 136 dispone: « Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente: *esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.* Nell'aumento *o nella diminuzione* della pena non si possono oltrepassare i *limiti* stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge ». Il canone 2223 ha: « In poenis applicandis iudex nequit poenam determinatam *augere*, nisi extraordinaria adiuncta aggravantia id exigant ».

Quanto ai criteri fondamentali che devono guidare il giudice nell'applicazione dei poteri discrezionali, il nostro Codice ha: « habita ratione imputabilitatis, scandali et *damni* ». Il Progetto (art. 137) stabilisce che il giudice deve tener conto della *gravità* del reato, e altresì della *capacità a delinquere* del colpevole. E la Relazione (pag. 190) opportunamente nota che « allo scopo di prevenire interpretazioni difformi dello spirito di tale norma è stato soppresso, nel testo definitivo, l'accenno al criterio sussidiario della *pericolosità*, menzionato nel Progetto del 1927, per non lasciare dubbi che « la pericolosità del reo, in tanto, nell'applicazione della pena, può essere tenuta presente in quanto essa coincida con la capacità a delinquere, ossia con la attitudine dell'individuo alla violazione delle norme giuridiche penali. Per evitare che la valutazione della gravità del reato dia luogo a errate interpretazioni, il Progetto *tassativamente* indica gli elementi che concorrono a

fissarla: ossia l'elemento materiale del reato stesso (azione ed evento dannoso o pericoloso) e l'elemento psicologico. Tali elementi dànno vita al concetto unico di *danno* o pericolo sociale cagionato dal reato, che esprime il vero e saliente motivo della incriminabilità del fatto e della punibilità del suo autore. In concreto l'articolo 137 indica doversi la gravità del reato desumere: 1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2° dalla gravità del danno o dal pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il canone ha, quasi analogamente: « quare attendi debent non modo *obiectum* et gravitas legis, sed etiam... dignitas personae quae delicto offenditur..., locus et tempus quo delictum commissum est... § 2. Non solum quae ab omni *imputabilitate* excusant sed etiam quae a gravi, excusant pariter a qualibet poena ».

Circa le fonti a cui devono risalire le investigazioni riguardanti la capacità a delinquere, alcune di esse hanno riferimento ai coefficienti *immediati* dell'azione, quali i motivi a delinquere – anche il canone 2218, mette in evidenza il « finis intentus » – e altre, in maggior numero, prescindono da tale riferimento e conducono a una diretta valutazione della personalità psicologica del reo, *indipendentemente* – accentua la Relazione – *da qualsiasi ambigua ricerca di dati antropologici relativi a particolarità somatiche*, oggetto di studi tuttora incompleti nel campo di speciali discipline. I motivi a delinquere (*finis intentus*) sebbene costantemente influiscano anche su l'elemento psicologico del reato, hanno un proprio valore come sintomi di una suscettibilità o arrendevolezza dell' individuo a particolari adescamenti o impulsi criminosi. Essi pertanto non debbono, di regola, essere trascurati in un complesso giuridico avente per obietto la capacità a delinquere, mentre in casi determinati, assumono il profilo di circostanze aggravanti o attenuanti del reato.

È superfluo poi mettere in evidenza quale importanza presentino le indagini riguardanti il carattere, la condotta abituale del colpevole e le condizioni di vita individuale, familiare e sociale, in cui egli versa: elementi tutti che, valutati in rapporto al reato commesso, sono i più atti a determinare se, per effetto di impulsi ambientali ovvero di fattori endogeni, e se per cause contingenti ovvero persistenti e tenaci egli sia pervenuto al reato. Queste investigazioni, predisposte e orientate verso la determinazione della capacità a delinquere, rendono possibile una valutazione profonda e completa del grado di ribellione al diritto, espressa dal reato, e delle esigenze concrete della repressione nell'applicazione della pena. In conseguenza il Progetto, per questa seconda parte, invita a desumere il giudizio su la capacità a delinquere: 1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2° dai precedenti penali e giudiziari, e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, *antecedenti* il reato; 3° dalla condotta contemporanea o *susseguente* al reato; 4° dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Il nostro canone (2218 § 1) specifica ancor più « attendi debet aetas, scientia, institutio, sexus conditio, status mentis... dignitas personae... finis intentus, ...num ex passionis impetu vel ob gravem metum egerit... num eum delicti poenituerit eiusdemque malos effectus evitare ipse studuerit, *et similia* ». La quale ultima

clausola evita gli inconvenienti di una enumerazione *tassativa*, in questa materia, quasi impossibile.

La disposizione del canone 2218 § 3 « Mutua iniuria compensatur, etc. », non ricorre nella parte generale, ma nella parte speciale libro III (art. 607) in questa forma: « Se le offese siano reciproche il giudice può dichiarare non punibili uno, o entrambi gli offensori ». Quanto ai canoni seguenti, fino al 2222, è ben ovvio che non possano aver riscontro nel Progetto di codice penale, che non implica, come il nostro Codice canonico, anche il diritto constitutivo. Neppure il canone 2223, poichè, come abbiamo veduto e come porta la ben diversa natura dei reati, il Codice penale non ammette che legge penale obbligatoria, e con determinazione dei limiti di pena, nè può avere alcun riguardo alla punibilità del reato in altro foro (1), non ha riscontro che nell'istituto della « sospensione condizionale della pena », di cui gli articoli 167 seg. del Progetto, che si riflettono in qualche modo, nei numeri 1 e 2 del § 3 di detto canone. Giova spigolare dalla Relazione (pag. 215 seg.) qualche interessante osservazione.

L'istituto, detto impropriamente della « condanna condizionale » è stato con maggior precisione di linguaggio tecnico denominato nel Progetto « sospensione condizionale della pena » ed è considerato fra le cause d'estinzione del reato, perchè la sospensione adempie la funzione di una condizione risolutiva, in quanto, trascorso proficuamente un dato termine (5 anni per i delitti e 2 per le contravvenzioni) è travolto *ex tunc*, insieme con le pene principali e accessorie, ogni effetto penale della condanna e rimane estinto il diritto di punire... È stata usata maggiore larghezza nel fissare il limite massimo di pena, oltre il quale non può concedersi il beneficio (reclusione, arresto per un tempo non superiore *a un anno: a 18 mesi* qualora il reo nel momento del fatto, sia minore di 18 anni o maggiore di 70 [considerando che possa indulgersi a chi avendo serbato buona condotta fino a sì tarda età, forse per indebolimento dei poteri psichici di inibizione, a cagione di vecchiezza, non abbia più la forza di opporre tutte le possibili resistenze all'influenza dei fattori esterni, che sospingono su la via del delitto]. Ma la sospensione è ammessa soltanto se, avuto riguardo ai criteri già fissati per l'esercizio del potere discrezionale del giudice, questi presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati: quindi la sospensione non può essere concessa più di una volta, anzi la sospensione è revocata quando, *nei termini stabiliti* il condannato commetta altro delitto della stessa indole.

Le stesse ragioni che giustificano la sospensione condizionale della pena, portate a ulteriori conseguenze, possono indurre ad ammettere anche il *perdono giudiziale*, consistente nel beneficio, conceduto al colpevole di non soggiacere alla condanna, non ostante sia provata la colpevolezza. Mentre con la sospensione condizionale viene ad essere sospesa l'esecuzione della pena già inflitta, col perdono giudiziale si evita di applicare la pena, e, facendo astenere il giudice dal pronunziare il provvedimento di rinvio o di condanna, si perviene sostanzialmente ad un assoluzione.

(1) Non ha qui che fare l'articolo 42: « Quando il giudizio seguito all'estero sia rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa ».

Il nostro Codice (n. 2° del § 3, canone 2223) non sembra far limiti di persona, circa il concedere tale perdono: e ciò, oltre alla prevista punizione da parte dell'autorità civile (*non bis in idem*), ha il suo fondamento nella natura dei reati e delle pene canoniche. Il Progetto restringe la concessione ai soli minori di anni 18, inquadrandolo così nelle benefiche norme di prevenzione e assistenza dei delinquenti minorili, e si estende ai reati pei quali la legge stabilisca una pena non superiore a un anno, anche se con multa fino a 10 mila lire, subordinando sempre alla presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il Progetto esige che al perdono giudiziale si accompagni sempre il solenne ammonimento del giudice al reo, di non ricadere nel reato. Si può confrontare questa disciplina dell'istituto col canone 2230 circa gli « impuberes ».

Pel canone 2224, come già abbiamo osservato, dobbiamo tornare agli articoli 75 seg. che disciplinano il concorso di più reati. La Relazione giustifica questa collocazione nel Titolo che raccoglie tutta la disciplina del *reato* obiettivamente considerando, osservando che a torto si considerano come semplici norme modificative delle pene. « In realtà la modificazione delle pene non è che uno degli aspetti dell'istituto del concorso, il quale può dare luogo a conseguenze giuridiche, che trascendono la mera applicazione delle pene ». D'accordo: ma in effetto il Progetto non ne parla che per l'applicazione delle pene. A parte ciò il Progetto innova radicalmente nel Codice penale attuale, abbandonando il sistema del cumulo giuridico, o dell'assorbimento, e tornando a quello del cumulo materiale, che anche il canone 2224 prende come base: « Ordinarie tot poenae, quot delicta »: in ciò volutamente si ispira alla necessità di un saldo ed efficace rinvigorimento dei mezzi di lotta contro le manifestazioni più pericolose della delinquenza. Il sistema dell'assorbimento oggidì non può più giustificarsi, risolvendosi con un'assurda impunità per i reati concorrenti, quali che ne siano il numero e la gravità: chi insiste sul vecchio argomento della maggiore afflittività delle pene troppo prolungate, non si dà conto dell'allenamento, che, viceversa, nelle pene a lunga durata suol rendere più torpida la sensibilità del delinquente al trattamento penale, e dimentica le ragioni della giustizia per le quali è assurdo che la molteplicità delle azioni criminose possa convertirsi in una causa di attenuazione della pena, in aperta contraddizione con la disciplina della recidiva.

Nondimeno il Progetto ha avuto cura di evitare che, mediante il sistema del cumulo materiale, potessero le pene protrarsi all'infinito, in guisa da convertire in perpetue le pene per loro natura temporanee, determinando taluni limiti di applicazione *ragionevolmente proporzionati a ciascuna specie di pene.* Invero le pene concorrenti non sono considerate di regola come semplice somma aritmetica di pene, ma come pena unica, della specie più grave se sono di diverse specie: ed è stabilito che nel caso di concorso di più reati, la pena da applicare non può essere superiore al quintuplo della più grave tra le concorrenti temporanee, nè, comunque, eccedere anni 30 per la reclusione, 6 per l'arresto, lire 150 mila per la multa e 30 mila per l'ammenda ecc. Anche il nostro canone 2224, rimette al giudice « poenas intra aequos terminos moderari, habita ratione numeri et gravitatis delictorum ». La norma sta-

bilita al § 3 circa il reato consumato, che la legge punisce anche se tentato, è generalizzata nel Progetto che distingue nettamente fra il concorso di reato, e il concorso di diverse norme giuridiche per un solo reato: concorso che fa sorgere il solo problema della scelta della norma da applicare, non potendo l'unico reato essere punito più volte (Relaz. pag. 131).

Riguardo al titolo VI, è interessante notare, come anche qui, il legislatore italiano raggiunga, dopo molto meditare, le norme già fissate dal nostro Codice: questo al canone 2226 §§ 2–3, aveva chiaramente statuito: § 2: « Licet lex poenalis posterior obroget anteriori, si tamen delictum, quando lex posterior lata est, iam commissum erat, applicanda est *lex reo favorabilior*. § 3. Quod si lex posterior tollat legem vel poenam tantum, *haec statim* cessat » (nisi agatur de censuris iam contractis). E il Progetto testualmente stabilisce: « art. 2. – Nessuno può esser punto per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può esser punto per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato: e, se vi sia stata condanna, *nè cessano l'esecuzione e gli effetti penali*. Se la legge del tempo, in cui fu commesso il reato *e le posteriori* siano diverse, si applica quella le cui disposizioni *siano più favorevoli al reo*, salvo che sia stata pronunziata sentenza divenuta irrevocabile ». Il legislatore canonico era giunto subito al risultato applicando il solenne principio (2219 § 1): « In poenis benignior est interpretatio facienda ». Il legislatore italiano vi giunge invece per una rigorosa dimostrazione. « La nuova legislazione sarà informata, in linea di massima, ai principi generali e tradizionali della non retro–attività e non ultra–attività della legge penale. Questa non può avere forza obbligatoria nè rispetto a fatti connessi in un momento anteriore a quello in cui è sorta (irretroattività) nè rispetto a fatti commessi in un momento posteriore a quello in cui ha cessato di aver vigore, per successiva legge abolitiva (non ultra–attività: abolitio criminis: il reato si considera come non mai esistito). Meno agevole si presentava la disciplina di adottare quando la legge continua a considerare il fatto come reato, ma con disposizioni diverse (legge modificativa). A rigore di logica le soluzioni possono essere due: l'una consiste nell'applicare in ogni caso la legge del tempo del commesso reato: l'altra, la legge in vigore al tempo del giudizio. La prima è logica conseguenza della irretroattività della legge posteriore, la seconda sembra dettata dalla necessità pratica del giudizio, che deve rispondere alle stesse necessità che hanno reclamato il mutamento di legislazione. La soluzione intermedia « si applica la legge più favorevole al reo » risponde al criterio tradizionale che la dottrina italiana denomina extra–attività delle norme meno restrittive della libertà: ed è giustificata, principalmente, dalla necessità di non far dipendere l'applicazione d'una data legge penale piuttosto di un altro, e quindi la maggiore e minore punizione, da circostanze estrinseche e variabili, vale a dire secondo che al giudizio si proceda quando è ancora in vigore la legge del tempo del commesso reato, o successivamente: quindi in dato caso la legge più favorevole potrà fungere tanto ultra che retro–attivamente.

Solo osserviamo che la formola dell'articolo 2 « *le posteriori* », sembra includere anche una legge intermedia, venuta fuori dopo l'abrogazione della

legge del tempo in cui fu connesso il reato, e abrogata a sua volta dalla terza o ulteriore del tempo in cui si costituisce il giudizio. Ma sembra chiaro che queste non abbiano alcun titolo per essere applicate anche se più favorevoli al reo, mancando loro ogni contatto coi due termini: delitto e giudizio.

Alla estinzione del reato e della pena, il Progetto dedica l'intero titolo VI del libro I (art. 154 seg): il nostro Codice, non ha che brevi accenni nel canone 2223 (*prescrizione*: cfr. can. 2240) e nei canoni 2236 seg., che però riguardano la assoluzione da censura, o dispensa da pene vendicative, facoltà che riguarda il Superiore, non il giudice. Siamo, com'è chiaro, in tutt'altro ordine di idee, e sarebbe vano – poichè la materia stessa non consente – cercare altri riscontri del Progetto. Ciò non vuol dire che le belle riflessioni della Relazione, specie per quanto riguarda la prescrizione dei reati, pag. 2013 seguenti, non meririno la più profonda e attenta considerazione.

Diremo prossimamente di alcuni delitti in specie.

(*Continua*).

---

# LEGGI E DISPOSIZIONI CONCORDATARIE

## Sul servizio militare.

*Circolare ministeriale 18 luglio 1929, n. 419. – Reclutamento. – Disposizioni per l'ammissione al ritardo e per la esenzione dal servizio militare in applicazione dell'articolo 3 del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929 – Anno VII.* (Ministero della guerra. Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) (1).

Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede (reso esecutorio con la legge 27 gennaio 1929, n. 810, entrata in vigore con lo scambio delle ratifiche avvenuto il 7 giugno 1929) in materia di ritardo e di esenzione dal servizio militare si dispone quanto appresso:

**Ritardo del servizio.** — 1. *Studenti di teologia e quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio.* La disposizione che concede pel tempo di pace il ritardo alla prestazione del servizio militare per gli studenti predetti è già contenuta nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 marzo 1924, n. 242, riprodotto nell'articolo 102 del vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. Valgono pertanto le disposizioni contenute nella circolare n. 242 del « Giornale militare » dell'anno 1924.

2. *Novizi degli istituti religiosi.* Devono intendersi, ai fini della concessione del ritardo dal servizio militare, gli ammessi negli Ordini o Congre-

(1) Cfr. « Giornale Militare », disp. 38, 19 luglio 1929.

gazioni religiose che compiono il periodo di prova prima di emettere i voti di povertà, castità ed obbedienza.

I giovani che, trovandosi in tale condizione, aspirano, in tempo di pace, al ritardo del servizio debbono al tempo della chiamata alle armi farne domanda su carta da bollo da lire tre indirizzata al Ministero della guerra, da presentarsi al distretto militare di leva.

Analogamente a quanto praticasi per gli studenti di teologia o per quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio, anche per i novizi di cui trattasi il titolo al ritardo del servizio dovrà essere comprovato mediante attestazione allegata alla domanda su carta da bollo da lire due, rilasciata dal Rettore dell'Istituto religioso cui appartengono e vidimata per autenticazione e conferma della Curia vescovile.

3. I novizi, ammessi al ritardo del servizio, che intendano continuare a fruirne, dovranno, in occasione di ogni singola chiamata alle armi, far pervenire al Comando del distretto militare di leva apposita attestazione, redatta su carta da bollo da lire due, dalla quale risulti che essi perdurano nella condizione che conferisce loro titolo al ritardo.

Coloro che cessino dal noviziato o abbiano compiuto il 26° anno di età, senza avere acquistato titolo alla esenzione dal servizio, di cui ai nn. 7 e seguenti, ovvero omettano di compiere in tempo utile le pratiche prescritte per la continuazione del ritardo, non possono ulteriormente ritardare la prestazione del servizio militare; epperò sono obbligati a presentarsi alle armi per la prima chiamata.

4. I Comandi di distretto militare per delegazione del Ministro della guerra, ammettono al ritardo del servizio militare o alla continuazione del ritardo stesso i novizi i cui titoli siano riconosciuti regolari ed, all'atto della prima ammissione, li provvedono di foglio di congedo illimitato mod. 34, nel quale sarà aggiunta la seguente annotazione:

« Ammesso a ritardare in tempo di pace la sua presentazione alle armi come novizio nel..... (*indicare l'Ordine o la Congregazione religiosa cui appartiene*) in applicazione dell'articolo 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929, n. 810, con obbligo di comprovare ogni anno, al tempo della chiamata della classe di leva, che perdura nella condizione per la quale ottenne di ritardare il servizio ».

5. I novizi ammessi per la prima volta al ritardo del servizio militare, saranno inscritti nel registro modello 46 del Regolamento sul reclutamento al pari degli studenti di teologia e di quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio, e della loro ammissione al ritardo sarà data notizia al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) con separato elenco conforme al modello 28.

6. Coloro che durante il periodo di ritardo del servizio, in qualità di novizi, venissero ordinari « in sacris » o emettessero i voti acquistando titolo alla esenzione del servizio, dovranno attenersi, per conseguire l'esenzione stessa, alle norme che seguono.

**Esenzione dal servizio militare.** — 7. A senso del secondo comma dell'articolo 3 del Concordato sopra richiamato, sono esenti dalla prestazione del servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti.

*Sono chierici ordinati* « in sacris » gli alunni dei seminari e degli Ordini religiosi o delle Congregazioni religiose che hanno ricevuto l'ordine sacro del suddiacono che è il primo grado al sacerdozio. I *religiosi che hanno emessi i voti* sono gli appartenenti agli Ordini o alle Congregazioni religiose che, ultimato il periodo di prova del noviziato, emettono solamente i voti di povertà, di castità e di ubbidienza, per cui diventano membri effettivi dell'Ordine o della Congregazione.

8. Per essere ammessi al beneficio della esenzione della prestazione del servizio militare, coloro che si trovino nelle condizioni predette, e che siano stati riconosciuti idonei ed arruolati dagli organi di leva, dovranno presentare al Comando del distretto militare domanda su carta da bollo da lire tre diretta al Ministero della guerra, da presentarsi al distretto militare di leva, accompagnata da attestazioni della Curia vescovile con la quale il Vescovo (o persona da lui espressamente delegata) dichiari che il giovane sia stato ordinato in « sacris » o abbia emesso i voti.

9. L'esenzione dalla prestazione del servizio militare, salvo in caso di mobilitazione generale, sarà concessa, per delegazione del Ministro della guerra, dai Comandi dei distretti militari i quali, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, provvederanno gli esentati di un foglio di congedo illimitato in cui sarà inserita la seguente annotazione:

« Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato « in sacris » oppure quale religioso vincolato a voti ».

10. Gli esentati come sopra dal servizio militare saranno tenuti in evidenza sul registro modello *D* come appresso modificato dai distretti militari i quali segnaleranno il numero di essi al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un mese dopo la chiamata alle armi della classe di leva, tenendo distinti i chierici ordinati « in sacris » dai religiosi vincolati ai voti.

11. In caso di mobilitazione generale coloro che ottennero pel tempo di pace l'esenzione dal servizio militare, se ordinati sacerdoti, saranno destinati ad esercitare tra le truppe il loro sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, con norme da stabilirsi.

La qualità di sacerdote dovrà risultare da attestazione della competente Curia vescovile.

Gli altri chierici o religiosi, che pure ottennero l'esenzione, saranno di preferenza destinati ai servizi sanitari. A tal fine, coloro che aspirano alla destinazione di detti servizi dovranno, fin dal tempo di pace, dimostrare di possederne l'attitudine mediante attestazione da rilasciarsi da un ufficiale medico, di grado non inferiore a capitano, appartenente al S. P. E., sia al congedo, da destinarsi di intesa tra il Comando del presidio e la Curia vescovile.

12. Qualora, per dispensa della Santa Sede, ad un religioso, esentato

dal servizio militare perchè vincolato ai voti, venisse permessa l'uscita dall'Ordine o dalla Congregazione cui apparteneva, ne sarà data subito comunicazione al competente distretto militare dal rettore dell'Ordine o della Congregazione per il tramite della Curia vescovile.

Se il religioso non avrà compiuto il 32° anno di età, dovrà presentarsi al distretto per imprendere il servizio militare con la prima classe che sarà chiamata sotto le armi, a pena di essere dichiarato disertore e denunciato come tale all'autorità giudiziaria.

Se invece avrà compiuto il 32° anno di età, non avrà obbligo di prestare il servizio di leva.

Sarà però in ogni caso tenuto a rispondere successivamente a tutti i richiami della propria classe per qualsiasi motivo siano fatti.

13. Rimangono, a termini del Concordato predetto, dispensati da presentarsi alla chiamata in caso di mobilitazione generale i sacerdoti con cura d'anime.

Sarà pertanto compito della Curia vescovile comunicare al distretto competente per le necessarie annotazione, i nomi dei sacerdoti con cura d'anime e quelli che vengano a cessarne.

14. Con riferimento all'ultimo comma del paragrafo 2 della circolare 584 del « Giornale militare » dell'anno 1926 (*Norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli* 71–*B*) i Comandi di distretto inscriveranno i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che abbiano emessi i voti esentati dal servizio militare, sul ruolo 71–*B*) e precisamente sul fascicolo 32° (*Militari non assegnati o non sufficientemente istruiti*).

15. Agli apostati ed agli irretiti da censura sarà revocata la esenzione. Essi, se appartenenti a classi di leva non ancora collocate in congedo assoluto, hanno l'obbligo di presentarsi senz'altro alle armi con la prima chiamata per compiere il servizio di leva, se non lo avessero in precedenza prestato, sotto pena di essere dichiarati disertori e come tali denunciati all'autorità giudiziaria.

Le Curie vescovili competenti li segnaleranno ai distretti cui essi appartengono per fatto di leva perchè procedano alle necessarie annotazioni sui ruoli e per i provvedimenti occorrenti.

I Comandi di distretto li terranno poi in ogni caso vincolati a rispondere a tutti i richiami della propria classe, per qualsiasi motivo.

---

# INDICE PROGRESSIVO CRONOLOGICO DEL VOLUME XLI

## ATTI DELLA SANTA SEDE

### ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Lettera *Quae Nobis* al Card. Bertram, Vescovo di Breslavia, circa l'azione cattolica (versione italiana), 12 novembre 1928 . . . . . *Pag.* 8
Discorso *Ella ha avuto*, nell'inaugurazione del monumento a Benedetto XV nella Basilica Vaticana, 22 novembre 1928 . . . . . 61

Costituzione apostolica *Divini cultus sanctitatem* per l'incremento della liturgia, del canto gregoriano e della musica sacra, 20 dicembre 1928 *Pag.* 97
Allocuzione Concistoriale *Paucis equidem* del 17 dicembre 1928 . . . . . 28
Costituzione Apostolica *Auspicantibus Nobis* che indice un Giubileo straordinario pel cinquantesimo anno di sacerdozio di Sua Santità, 6 gennaio 1929 3
Lettera *Non sine Numinis*, a Mons. G. Diamare, Abate e Ordinario di Montecassino, per il XIV centenario della fondazione di quell'Archicenobio, 10 febbraio 1929 . . . . . 129
Breve *Anno Jubilari*, che dichiara S. Giovanni B. Vianney parroco di Ars, patrono celeste di tutto il clero in cura d'anime, 23 aprile 1929 . . 161
Dalla lettera al Card. Gasparri, *Ci si è domandato* su la discussione parlamentare degli Accordi Lateranensi, 30 maggio 1929 . . . . . 187
« Motu proprio » *Decessor Noster* circa il coordinamento delle Pontificie Opere Missionarie, 24 giugno 1929 . . . . . 289
« Motu proprio » *Vix ad summi*, con cui si riordina l'Opera Pont. di S. Pietro Apostolo, pel clero indigeno, 24 giugno 1929 . . . . . 292
Enciclica *Mens Nostra*, su l'importanza del promuovere e compiere gli esercizi spirituali, 20 dicembre 1929, . . . . . 353

## SACRA CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO

Prefazione all' Indice dei libri proibiti . . . . . *Pag.* 331

## SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Circolare *Più volte*, agli Ordinari circa la colletta per le opere di assistenza spirituale agli emigranti . . . . . *Pag.* 13
Dubbio circa il modo di comportarsi degli Ordinari riguardo ai chierici che vogliano ascriversi ai *Rotary-Clubs*, o partecipare alle loro adunanze. 4 febbraio 1929 . . . . . 104

## SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE

Decreto *Nemini licere* circa la facoltà di permettere il transito da un rito all'altro, 6 dicembre 1928 . . . . . *Pag.* 51

## SACRA CONGREGAZIONE DEI SAGRAMENTI

Istruzione *Dominus Noster* circa le cautele da asservarsi nel consacrare, distribuire e conservare la Ss. Eucarestia, 26 marzo 1929 . . . . . *Pag.* 321
Istruzione circa le cautele da prescriversi per impedire la dolosa sostituzione di persona nei procedimenti per le cause di inconsumazione, 27 marzo 1929 225
Istruzione agli Ordinari e parroci d'Italia, circa l'esecuzione dell'articolo 34 del Concordato, relativo alla celebrazione del matrimonio agli effetti civili, 1° luglio 1929 . . . . . 194

## SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Dioecesis N., *Capellaniarum* circa la riduzione di oneri di Messe quotidiane, 21 maggio 1927 . . . . . *Pag.* 132
Materanen. *Jurium*. Circa il diritto di cumulativa in materia di cura delle anime 11 febbraio 1928 . . . . . 217
Lettera *A quibusdam locorum*, ai metropolitani della Spagna, circa gli obblighi annessi al giuspatronato, 24 luglio 1928 . . . . . 46

Circolare agli Ordinari, per la custodia e conservazione di monumenti e oggetti di arte sacra, 10 agosto 1928 . . . . . *Pag.* 14
Dioecesis N. Risoluzione di dubbi circa l'abito corale e la perdita delle distribuzioni, per chi lo trascura . . . . . 162
Lettera al Vescovo di Lilla circa la questione operia in genere, e l'azione sindacale in specie, 5 giugno 1929 . . . . . 249
Istruzioni e disposizioni per l'amministrazione dei beni beneficiari e ecclesiastici in Italia, a norma del diritto canonico e del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, 20 giugno 1929 . . . . . 211

## SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Circolare agli Ordinari d'Italia circa l'Istituto Apostolico del S. Cuore, per l'abilitazione delle Suore all'insegnamento medio . . . . . *Pag.* 105
Rescritto con cui si sanano i difetti fin qui occorsi nella erezione di Congregazioni del III Ordine Francescano e nell'ammissione all'abito e professione, 6 febbraio 1929 . . . . . 135

## SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Dichiarazione circa l'elemosina prescritta per l'acquisto del Giubileo, 26 gennaio 1929 . . . . . *Pag.* 137

## SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Istruzione *Quo breviori* per somministrare la S. Comunione a più infermi, degenti in diverse stanze, 9 gennaio 1929 . . . . . *Pag.* 107
Urbis et Orbis. Approvazione di una nuova Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù, e dell'ufficio per la festa e ottava, 29 gennaio 1929 . . . . . 108
Plurium Dioecesium. Dichiarazione circa il rito delle feste di S. Francesco Saverio e di S. Teresa del Bambin Gesù come Patroni dei missionari e delle missioni, 13 marzo 1929 . . . . . 136
Aginnen. Circa il parroco che tiene il governo di due o più parrocchie, se sia obbligato all'ufficiatura dei religiosi titolari, 27 aprile 1929 . . . . . 164
Preces pro rege et populo Italiae. Rubrica e testo delle preci pel Sovrano e pel popolo, da dirsi dopo il Concordato, 7 giugno 1929 . . . . . 164
Urbis et Orbis. Si estende a tutta la Chiesa la festa con l'Ufficio e Messa, di S. Maria Margherita Alacoque e se ne inserisce l'elogio sul Martirologio Romano, 26 giugno 1929 . . . . . 297
Dubbi circa la preghiera per il Re e il popolo a norma dell'articolo 12 del Concordato, 6 luglio 1929 . . . . . 228

## SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Decreto che approva e promulga il nuovo volume della « Raccolta di preghiere e pie opere cui dai Sommi Pontefici sono state annesse indulgenze » dal 1829 al 1928, 22 febbraio 1929 . . . . . *Pag.* 138
Dubbio, circa il « privilegio personale » concesso ai sacerdoti durante l'anno giubilare, 8 marzo 1929 . . . . . 97
Istruzione a tutti gli Ordinari d'Italia, circa la condonazione e sanazione per gli acquisti di beni di Enti ecclesiastici soppressi, giusta l'articolo 28 del Concordato, 12 marzo 1929 . . . . . 165

Dichiarazione circa l'indulgenza *toties quoties*, annessa ai Crocifissi, 23 giugno 1929 . . . . . *Pag.* 264
Sommario delle indulgenze per l'Arciconfraternita del SS. Sacramento di S. Maria sopra Minerva in Roma, 15 aprile 1929 . . . . . 184
La Bolla Crociata per le due Sicilie . . . . . 62

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Circolare agli Ordinari diocesani d'Italia circa la procedura per l'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio, e dispense *super rato*, a norma dell'articolo 34 del Concordato, 3 agosto 1929 . *Pag.* 229

SACRA ROMANA ROTA

Circa le sentenze del 1928 . . . . . *Pag.* 139

PONTIFICIA COMMISSIONE INTERPRETE DEL CODICE

Risposte della Plenaria: circa la benedizione di oggetti sacri, da parte dei Vescovi; il matrimonio civile e la pubblica onestà; la dispensa dall'astinenza e digiuno; gli articoli da proporsi ai testimoni nelle istruttorie; il diritto di chiedere la nullità del matrimonio, 12 marzo 1929 *Pag.* 111
Risoluzioni della Plenaria circa: le lettere dimissorie; il matrimonio degli acattolici; il digiuno nella consacrazione della chiesa; la sepoltura ecclesiastica pei postulanti di religione; l'alienazione dei beni ecclesiastici, 20 luglio 1928 . . . . . 298

PONTIFICIA COMMISSIONE "I RO RUSSIA"

Monito « Haud raro » circa gli ecclesiastici russi che domandano di tornare alla Chiesa cattolica, 12 gennaio 1929 . . . . . *Pag.* 110
Istruzione agli Ordinari, circa la riammissione degli scismatici nella Chiesa cattolica, 26 agosto 1929 . . . . . 309

CURIA ARCIVESCOVILE DI PISA

Citazione edittale nella causa di nullità del matrimonio, Zaccari-Jacobi, 10 dicembre 1928 . . . . . *Pag.* 16

GLI ACCORDI LATERANENSI FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA
11 febbraio 1929

I. Trattato politico . . . . . *Pag.* 67
II. Concordato . . . . . 75
III. Convenzione finanziaria . . . . . 74
IV. Le leggi per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia 27 maggio 1929:
1° Disposizioni di legge nella parte relativa al matrimonio *Pag.* 145
2° Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto . . . . . 149
V. Circolare del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, contenente disposizioni per l'esercizio della tutela sui benefici ecclesiastici per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione 15 luglio 1929 . . . . . 232

VI. Circolare del Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, su l'applicazione della legge 27 maggio 1929, circa il matrimonio, 15 luglio 1929 . . . . . *Pag.* 235

VII. Le Leggi della Città Vaticana promulgate l'8 giugno 1929:

1° Legge fondamentale . . . . . 173
2° Legge su le fonti del diritto . . . . . 174
3° Legge su la cittadinanza e soggiorno . . . . . 176
4° Legge su l'Ordinamento amministrativo . . . . . 177
5° Legge su l'Ordinamento economico, commerciale e professionale . . . . . 177
6° Legge di pubblica sicurezza . . . . . 178
7° Ordinanza del Governatore, in sospensiva della legge III. . 179

VIII. Circolare del Ministero della Guerra sul ritardo o esenzione dal servizio militare, a norma dell'art. 3 del Concordato, 18 luglio 1929 . . . . . .

IX. Circolare del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, circa la registrazione di matrimoni religiosi tra persone già legate fra loro civilmente . . . . . 319

X. Convenzione tra la Santa Sede e l'Italia circa il servizio postale nella Città del Vaticano, 28 agosto 1929 . . . . . 314

XI. Ordinanza del Governatore relativa al servizio postale, 29 agosto 1929. 318

XII. Circolare del Ministero delle Finanze circa le disposizieni del Concordato in materia tributaria (novembre 1929) . . . . . 343

XIII. Convenzione tra la Santa Seda e l' Italia circa il servizio telegrafico e telefonico, 18 novembre 1929 . . . . . 346

XIV. Ordinanza governatoriale relativa al servizio suddetto . . . . . 349

XV. Convenzione tra la S. Sede e l'Italia relativa alla circolazione degli autoveicoli sul territorio dei due Stati, 23 novembre 1929 . . 350

## NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

La trasformazione degli asili e istituzioni similari in scuole materne . *Pag.* 27

Circolare n. 189 del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, ai Procuratori Generali, concernente l'applicazione del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 985, sulle autorizzazioni agli Istituti ecclesiastici per compiere atti di alienazione, 15 marzo 1928 . . . . . 167

Circolare del Ministero per la Istruzione Pubblica, ai Provveditori degli studi, su l'insegnamento religioso nelle scuole elementari, 29 aprile 1929. 171

Legge 24 giugno 1929, n. 1159. Disposizioni su l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi (pubblicata il 16 luglio 1929) . . . . . 230

## STUDI

I. La bolla giubilare e le condizioni per l'acquisto del Giubileo straordinario . . . . . *Pag.* 37

II. Circa il diritto di agire nelle cause matrimoniali . . . . . 140

III. Le ulteriori risposte della Commissione interprete del Codice . . 180

IV. Del diritto di precedenza preteso dal Capitolo di una collegiata innalzata a Basilica minore . . . . . *Pag.* 111
V. Circa i culti ammessi nello Stato . . . . . 304
VI. Il nuovo progetto di Codice penale italiano e il Codice di diritto canonico;
sui delitti . . . . . 434
sulle pene . . . . . 364

## CONSULTAZIONI

I. Circa una « ufficiatura » o fondazione collegiale istituita per testamento . . . . . *Pag.* 7
II. Circa l'amministrazione di una Chiesa ricettizia dopo la dismissione alle rendite da parte del Fondo Culto . . . . . 20
III. Circa una fondazione, e l'obbligo di aumentarne la dote . . . . 53
IV. Circa la sanazione pei beni usurpati dopo il Concordato italico del 1803 . . . . . 241
V. Circa il diritto del Vescovo, nell'ammissione di soci nelle Confraternite, e di moderarne gli statuti . . . . . 246
VI. Nove fattispecie circa il riparto dei supplementi di congrue concessi ai Capitoli in Italia . . . . . 265

## QUESTIONI

I. Circa la facoltà di emettere la professione religiosa, prima del servizio militare . . . . . *Pag.* 23
II. Circa l'obbligo incombente al Vicario perpetuo di una cattedrale, di distribuire la S. Comunione, e di dare la benedizione eucaristica serotina . . . . . 310

## QUESITI MINORI

N. 1–2, p. 58; 3–4, p. 123; 5–7, p. 157; 8–9, p. 186; 10–13, p. 307.

## BREVI RISPOSTE

N. 1–15, p. 58; 16–31, p. 158; 32–40, p. 313.

## CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro 17–19 dicembre 1928.
Cause di Santi e Beati, p. 31, 126.
Avvisi, p. 126.
La ratifica del Concordato, p. 189.
Nuovi Vescovi, p. 30.
Nomine pontificie, p. 31.

*Lutti nel S. Collegio:* Card. Eugenio Tosi (7 gennaio 1929), p. 31 – Antonio Vico – Aurelio Galli (26 marzo 1929), p. 127 – Evaristo Lucidi (31 marzo 1929) – Aidano Gasquet (5 aprile 1929), p. 128.

# INDICE ANALITICO DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI

(*Non comprende la materia del presente fascicolo*).


Abito corale e distribuzioni, p. 162.
— religioso e ecclesiastico abuso in Italia come sia punito, p. 83.
Acattolici, quanto al loro matrimonio, se debbano considerarsi tali i figli di matrimonio misto, celebrato previa dispensa, p. 299.
Accessi alla Città Vaticana, p. 68.
Acque in proprietà nella Città del Vaticano, p. 68.
Alienazioni di beni appartenenti a religiosi, consenso del Capitolo, p. 157.
— di parti di patrimonio, p. 299.
Alcool (aggiunta) se si ammetta nel vino per le sante Messe, p. 323.
Altare, dimensioni, p. 159.
— e biancheria corrispondente; nitidezza, p. 328.
— del Santissimo: segni distintivi, p. 330.
Ambasciatore italiano presso la S. Sede, p. 70 s.
Anno giubilare, p. 3.
Arciconfraternita del SS. Sacramento in Roma, Indulgenza, p. 184 s.
Arte sacra, conservazione e custodia di monumenti e oggetti, p. 14 s.; questionario p. 15. Commissione diocesana, Museo, Commissione Pontificia p. 15.
Articoli, nella prova testimoniale, se debbano o possano scambiarsi tra le parti, p. 111, 120 ss.
Arti sacre, subordinate alla liturgia, p. 99
Asili e scuole materne, p. 27.
Associazioni e enti ecclesiastici secondo il Concordato, p. 82, 84.
Attestati parrocchiali circa i sacramenti, p. 263.
Aumenti di congrua resi definitivi, p. 154.
Aumento di dote, del beneficio, obbligo del patrono, p. 56.
Autorizzazione per alienazioni, a enti ecclesiastici, p. 167 ss.
Autoveicoli della Città del Vaticano, p. 350 ss.
Azione cattolica, origine apostolica, p. 8; natura di apostolato laicale p. 9; caratteri e varietà, p. 9–10 giovanile, p. 10; benefici che arreca alla società, p. 10; organizzazione particolare, p. 11–13. Giunte principali e parrocchiali, p. 120 s.
— cattolica, in Italia, p. 86.
— sindacale, p. 249; associazioni miste, p. 250 s.; confessionali, p. 252.

Bacio di pace nella Messa pontificale, p. 158.
Basilica, concetto e storia, p. 112; privilegi della minore, 114; su la precedenza del Capitolo, p. 116 s.
Basiliche Lauretana, Assisiense, e Padovana, giusta il Concordato, p. 81.
Benedettini, benemerenze, p. 129 s.
Benedizione col Venerabile, circa il canto di preci prima di farla, p. 60.
— serotina, grava il parroco, non il Capitolo, p. 311.
— degli oggetti sacri da parte del Vescovo, p. 80.
— forma di farla, nel caso, p. 351 s.
Benefici ecclesiastici tutela dello Stato, p. 232 ss.; enti cui si applica, p. 232; procedura, p. 232; competenza, p. 237; esecuzione dei decreti, p. 234; garanzie e cauzioni, p. 235.
— ecclesiastici: provvista in Italia, p. 80; eccetto Roma e le suburbicarie, p. 80.
Beneficio, elementi, p. 16 s.
Beni, autorizzazione per gli acquisti, a norma del Concordato, p. 151 ss.
— di culto, amministrazione civile, p. 153.
— ecclesiastici, autorizzazione per promuovere cause circa essi, p. 242.
— ecclesiastici gestione in Italia, p. 83.
— In Italia, consegna della gestione economale, p. 212 s.; uffici amministrativi diocesani, p. 214; custodia dei titoli e valori, p. 216; amministrazione

dei benefici vacanti, p. 217, e dei provvisti, p. 219; vigilanza diocena, p. 221; tassa del 2 %, p. 222; ufficio centrale presso la Sacra Congregazione del Concilio, p. 223.

Berretta, come parte dell'abito corale, p. 163.

Bolla Crociata in Sicilia e nel Napoletano, p. 62 s.

Cappellanie, come si provino, quotidiane, nel caso, p. 132.

Cappellani militari e assistenza all'esercito, p. 78.

Cappelle musicali e scuole di fanciulli, p. 101 s.

Cardinali, loro condizione giuridica in Italia, p. 72.

Carità (legge di) p. 4.

Cartello intersindacale, p. 254.

Catacombe, riserva alla S. Sede, p. 84.

Cause matrimoniali competenze secondo il Concordato, p. 84; nella S. R. Rota, p. 139; parte competente ad accusare, p. 140.

Celebrante, se debba attendere la fine dell'incensazione del Capitolo, prima di cominciare il Prefazio, p. 309.

Centenario (XIV) di Montecassino, p. 129; facoltà spirituali concesse, p. 131 s.

Chiese di enti soppressi: restituzione alla autorità ecclesiastica, p. 151.

— giubilari, scelta da parte dei parroci, p. 186.

— pubbliche, immunità in Italia, p. 77.

Circoscrizione delle diocesi, revisione, in Italia, p. 78.

Città del Vaticano, p. 66 s.

Cittadinanza vaticana, p. 69.

Censura, quanto al giubileo, p. 7.

Centenario (XIV) Benedettino, p. 64.

Clero palatino, in Italia, p. 82 s.

Coadiutori nella cura d'anime in recettizie, p. 21 s.

Codice, canoni: 392, p. 17; 1180, p. 113; 1186, p. 48, s.; 1409–1411 s. p. 17 s.; 1469, p. 48 ss.; 1971. p. 140 ss.;

— interpretazione autentica canoni: 310, 349, p. 111; 958, p. 298; 1078, p. 111; 1099, p. 298; 1166, p. 298; 1245, p. 111; 1221, p. 298; 1532, p. 298; 1761, p. 111; 1971, p. 111.

Collegiata, assistenza alla Messa solenne, p. 59.

— necessità dell'erezione pontificia, p. 17.

Colletta *ad repellendas* nelle Rogazioni, p. 158.

Colpa e dolo, p. 235 ss.

Comunicazioni ferroviarie, radiotelegrafiche e postali con la Città Vaticana, p. 68.

Comunione, chi debba distribuirla in una parrocchia collegiata, p. 312.

— e benedizione serotina, obbligo del vicario perpetuo, p. 159.

— e confessione giubilare, p. 41.

— rito per amministrarla a più infermi degenti in diverse stanze della stessa casa, p. 107 s.

— nel triduo della Settimana Santa, p. 326 s.

Comunità religiose, rappresentanza giuridica, p. 155.

Conciliazione, prime allusioni, p. 38.

— fra la Santa Sede e l'Italia, p. 187 s.

— Atti relativi: cfr. in indice generale «Gli Accordi Lateranensi».

Condonazione degli acquisti di beni di enti soppressi, p. 165.

— degli acquisti fatti in conseguenza delle leggi eversive, p. 81.

Confessione giubilare, p. 4.

Confessori, facoltà giubilari, p. 6.

Confiteor nella Comunione dei fedeli, p. 352.

Confraternita, circa i funerali dei consoci, p. 58.

— di culto, in Italia dopo il Concordato, p. 82.

— diritto del Vescovo nell'ammissione dei soci, e riforma degli statuti, p. 247.

Confraternita, ed elezione di sepoltura, p. 59.

Confraternite, offerte di culto dell'Ordinario e doni votivi, controllo, p. 60.

Congressi eucaristici, p. 29 s.

Convalida di matrimonio già trascritto, p. 308.

Corone di fiori nei cortei funebri, p. 314.

Corrispondenza della Santa Sede anche con Stati belligeranti, p. 70.

Culti ammessi nello Stato, legge relativa, anche quanto al matrimonio, p. 230 s.
— dichiarazione della legge, p. 304 ss.; erezione in ente morale, p. 305; approvazione delle nomine, p. 305; matrimonio, p. 306.
Cumulativa, nella cura delle anime, p. 257; si ammette solo quanto al battesimo, p. 260 s.
Cuore Eucaristico (festa del Sacro), circa il Prefazio, p. 159.
— Eucaristico di Gesù: devozione superflua? p. 94 s.
Custodia del Sacramento, incombente al Capitolo, se implichi l'obbligo di dare la Comunione e fare la benedizione serotina, p. 60, 159, 312.

Delega per matrimonio, fuori della parrocchia, p. 314.
Delitti commessi nella Città del Vaticano, p. 72.
Delitti e pene: disciplina nel nuovo progetto di Codice penale italiano, in confronto col canonico, p. 334 ss.
Delitto tentato, nel Codice penale e nel canonico, p. 341.
Digiuno e astinenza, dispensa in feste particolari di una parrocchia, p. 183.
— giubilare, p. 4, 40 s.
— nella consacrazione della chiesa, p. 299
— per l'acquisto del giubileo, p. 125; in quaresima, p. 125.
Dignità, cui è unita la cura d'anime, se ammetta presentazione da parte del Capitolo, p. 186.
Dispense per gli impediti, nell'acquisto del giubileo, p. 42 s.
— per impedimenti matrimoniali, se occorra chiederla all'autorità civile dopo il Concordato, p. 307.
Distanza, da computarsi fra chiesa e chiesa, quanto alle indulgenze, p. 157.
Donazione o legato nel caso, p. 57 s.
Donne quinquagenarie, circa il digiuno, p. 158.
Dote, se vi sia obbligo di costituirla alla sedotta, p. 314.

Ecclesiastici, deferiti per delitto, in Italia, p. 73.
— in Italia, divieto di iscriversi a partiti politici, p. 86.
Elemosina giubilare, p. 5.
— per l'acquisto del giubileo, p. 42, ascritti all'Opera Pontificia della Propagazione della Fede, p. 137.
Emigranti, cura spirituale, p. 13, colletta, p. 14.
Esenzioni degli ecclesiastici, in Italia, p. 76.
Esenzione dei dignitari della Chiesa e appartenenti alla Cura Pontificia, in Italia, p. 69.
Exequatur, abolizione in Italia, p. 80.

Facoltà giubilari ai confessori, p. 43.
Finanziaria (Convenzione) tra la Santa Sede e l'Italia, p. 74.
Fine di culto o di religione, equiparato al fine di beneficenza e istruzione, p. 83, cfr. p. 343.
Fondazioni di culto in Italia, p. 82.
— di Messa, tassative e dimostrative, conseguenze per la riduzione, p. 134 s.
Funerale, intervento del parroco proprio, p. 262.

Giorni festivi, in Italia, p. 77.
Giubileo ordinario e straordinario, differenze, p. 37 s.
— pel cinquantesimo sacerdotale, p. 3.
Giuramento dei Vescovi in Italia, p. 79.
Giuspatronato, obblighi verso le chiese parrocchiali, p. 46.
Grado, concetto giuridico, p. 115.
Graduale, nel tempo dopo Settuagesima, p. 59.

Immunità e esenzioni locali e personali della Santa Sede in Italia, p. 71.
Imputabilità penali, p. 336.
Inabilità ad accusare la nullità del matrimonio per chi fu causa dell'impedimento, p. 140 ss.
Indice dei libri proibiti: storia e apologia, p. 331 ss.
Indulgenza giubilare, *toties quoties*, p. 7.
— *toties quoties*, annessa ai crocifissi, riguarda solo *l'articulum mortis*, pagina 264 s.
Indulgenze, collezione autentica, p. 95, 188.
Indulgenza per la visita al SS. Sacramento, p. 45.

Indulgenza plenaria a favore delle anime purganti, da lucrarsi dal sacerdote ogni volta che celebra, p. 46; pur senza applicare la Messa, p. 4 (ved. nota).
Ingresso in religione, di donna non più vergine, p. 158.
Insegnamento religioso nelle scuole elementari, 171 s.
Introspetto nella Città Vaticana, p. 68.
Istituti ecclesiastici e enti di culto, riconoscimento agli effetti civili, p. 150; tutela governativa, p. 152.
Istruttoria, varie forme, p. 120 s.
Istruzione austriaca del card. Rauscher, per le cause matrimoniali, p. 144.
— media, tenuta da enti ecclesiastici, p. 85.
— religiosa anche nelle scuole medie, p. 85.

Laicità, di beneficio o ufficiatura, p. 17.
Lauree in teologia, nel Concordato, p. 85.
Leggi della Città del Vaticano, p. 173.
— eversive, non producono effetti canonici che di coscienza, p. 18.
Libertà della Chiesa in Italia, p. 75.
— di comunicazione tra i Vescovi e i fedeli, p. 75 s.
Libri parrocchiali, p. 262.
Liturgia sacra, p. 97 s.; concetto e pregio, p. 98.

Matrimonio civile in Italia, nuove disposizioni, p. 145 s.
— civile, senza coabitazione, non produce impedimento di pubblica onestà, p. 181.
— ecclesiastico in Italia, p. 84, 146 ss.; pubblicazioni p. 146; lettura degli articoli, p. 146; trascrizione, p. 147 impedita, p. 147; impugnata, p. 148; sentenza o rescritto di scioglimento, p. 148; anteriore al Concordato, p. 149.
— nuove norme, età, p. 207; lutto vedovile, p. 207; consenso dei genitori e avi, p. 208; dispensa dalla pubblicazione, p. 208; opposizioni civili al matrimonio, p. 208 s.; registri civili, p. 209; nomi dei contraenti diversi al civile, p. 209.
— obbligo dei cattolici a celebrare il solo religioso, p. 194; pubblicazioni, rito attuale, p. 195; dispensa e opposizione, p. 196 s.; celebrazione, formola da leggersi, p. 205; minori e vedove, p. 198; militari, p. 199; notificazione per gli effetti civili, p. 199 ss.; convalida e sanazione di radice, p. 202; legittimazione della prole, p. 202; privilegio parolino, 263; presunta morte, p. 203; cause di nullità e di separazione, p. 203.
Matrimonio, pratiche preliminari in Curia, p. 313.
— religioso, tra persone già legate civilmente fra loro, denunzia agli effetti statistici, p. 320.
Messa del Sacro Cuore, e officiatura per tutta l'ottava, p. 108 s.
— di matrimonio, caso speciale, p. 156.
— di mezzanotte al Natale, p. 60.
— di *requiem* all'altare del Sacramento, p. 159.
— interrotta per morte improvvisa, continuazione per altro sacerdote, p. 158.
— *pro populo*, adempimento per mezzo dei coadiutori, p. 314.
Missionari del lavoro, p. 256.
Missioni, e servizio militare in Italia, p. 25.
— patroni celesti, come e dove vadano celebrati, p. 136.
Musica e canto sacro, p. 99; norme per l'incremento, p. 100 s.; istruzione seminaristica, p. 100 s.; ufficiatura corale, p. 101; strumenti d'accompagno, p. 102; partecipazione del popolo, p. 103; Scuola pontificia superiore, p. 103.

Neutralità della Santa Sede e della Città del Vaticano, p. 73.
Nomine a beneficî ecclesiastici in Italia, norme, p. 149 s.
Note, dispensa giubilare, p. 44 s.
Nunzio pontificio in Italia, p. 70.

Onere di Messe, annesso a fondo venduto, p. 310.
Onorificenze equestri pontificie, e titoli nobiliari, in Italia, p. 86.
Opera di S. Pietro Apostolo pel clero indigeno, p. 292 ss.
Opere missionarie pontificie, coordinamento, p. 289.
Orazione, necessità, p. 3, 61 s.

Ordinari, elezione in Italia, p. 79 s.
Ordinario, in sacra Visita, circa gli obblighi di un Capitolo, p. 60.
— militare in Italia, p. 78, 149.
Ordinazione, prima del servizio militare in Italia, p. 25.
Organo, strumento liturgico. p. 102.
Ostie fuori del corporale se possano lecitamente consacrarsi, p. 124.
— e vino della Messa: come procurarle, p. 327 s.

Padrino, circa la sua istruzione religiosa, p. 159.
Pantheon, clero e Capitolo, p. 78.
Parroco d'Ars, protettore del cloro in cura d'anime, p. 161.
— di più chiese, circa le feste dei titolari, p. 164.
Passaporti della Santa Sede, circa il passaggio attraverso il territorio italiano.
Patrimoni di culto amministrazione in Italia, p. 153.
Personalità giuridica, di enti ecclesiastici in Italia, p. 81.
Piattello per la Comunione, p. 325, 327 ss.
Placet regio, abolizione in Italia, p. 81.
Postale (Servizio), fra l'Italia e la Città del Vaticano. Convenzione, p. 314 ss.; Ordinanza del Governatore, p. 318.
Postulanti religiosi, circa i funeri, p. 299.
Precedenza e diritti liturgici, p. 60.
Preghiera pel Re e popolo di Italia, p. 77; testo, p. 164; obbligo, p. 228.
Preghiere per l'acquisto del giubileo, p. 38.
Privilegio personale concesso ai sacerdoti celebranti nell'anno giubilare, p. 7.
— personale concesso ai sacerdoti per l'anno giubilare, non richiede l'applicazione della Messa, p. 65 s.
Processione, circa il diritto di passare nel territorio di altre parrocchie, p. 59.
— di Confraternita, fuori della chiesa diritto del parroco, p. 60.
— nel giorno del *Corpus Domini*, se possa farsi da più chiese in grande città, p. 59.
Processione, Eucaristica papale del 25 luglio, p. 329.
Professione religiosa, per gli astretti a ferma militare minore di un anno, p. 26 s.
— religiosa, prima del servizio militare in Italia, p. 23 ss.
Proprietà della Santa Sede in Roma e fuori, p. 70 s.
Provicario apostolico circa la facoltà di concedere dimissioni, p. 299.
Provincie nuove, assegni pel clero, p. 154.

Pubblicazioni matrimoniali circa i documenti richiesti, p. 313; in parrocchie diverse, p. 313.
— matrimoniali, circa l'età della sposa, p. 313.
Questione operaia, p. 249.
— Romana, definitivamente composta, p. 66; storia della origine e composizione, p. 87 ss.
Questua in chiesa, p. 159.
Quota di concorso, abolizione, p. 155.
— parrocchiale, in recettizia, p. 21.

Raccoglimento spirituale, p. 4.
Rappresentanza giuridica delle chiese, p. 152.
Rappresentanti pontifici (Nunzi e Delegati Apostolici), circa il passaggio da un rito all'altro, p. 51 ss.
Recidività nel delitto, p. 340.
Regalia, abolita in Italia, p. 80.
Regio patronato, abolito in Italia, p. 80.
Registrazione nei libri parrocchiali, dà diritto di rilasciare gli attestati relativi, p. 263.
Registro inventario degli stati patrimoniali di enti di culto, p. 154.
Religione di Stato in Italia, p. 67.
Religiose, circa la loro preparazione all'insegnamento medio, p. 105.
Religiosi, quanto al giubileo, p. 6.
Reversione dei beni di beneficio, p. 19.
Ricettizia, p. 20 s.; dismissione delle rendite per parte del Comune, p. 20; riparto e amministrazione, p. 21; quote parrocchiali, a norma dell'*ad dirimendas*, p. 21 s.
Riduzione di Messe legate, p. 60.

Rivendica di dote di beneficio soppresso, p. 54.

Roma, carattere sano della città, e obblighi pel Governo italiano, p. 75.

Rotary Clubs, associazione sospetta, p. 104 s.; come sia interdetta agli ecclesiastici, p. 104.

Russi, norme per riammetterli nella Chiesa cattolica, p. 301.

— profughi, che chiedano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica, p. 110.

Sacerdote, circa gli uffici della diocesi in cui si trova, p. 159.

Sacerdoti apostati e censurati, circa gli uffici civili in Italia, p. 76.

Sanatoria generale circa le usurpazioni fatte dal Governo gallico nel Lombardo-Veneto, p. 243.

Santa Sede, diritto di legazione, p. 69 s.

— indipendenza visibile e sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, con proprio territorio, p. 66 s.

— sovranità territoriale, p. 89.

Scomunica riservata, circa l'acquisto del giubileo, p. 44; ricorso alla Penitenzeria, p. 44.

Scritture sacre, in lingua volgare, se e perchè proibite, p. 333.

Scuole materne, p. 27 s.

Seminari, Università, e simili istituti, nel Concordato, p. 85.

Sentenze matrimoniali; norme per renderle esecutive in Italia, p. 229.

Sepolcro pel giovedì santo, 325.

Servizio militare, e voti religiosi, p. 24.

— militare degli ecclesiastici in Italia, p. 76.

Sigillo sacramentale, violazione per rivela del nome del complice, p. 314.

Sommo Pontefice, inviolabilità personale, p. 68.

Sostituzione di persona, nelle cause di dispensa per inconsumazione, come prevenirla e punirla p. 225 s.

Spese processuali, pel beneficio, se possano sostenersi dal presentando, p. 50.

Sposi, se possano ammettersi nel presbiterio, pel consenso, p. 160.

Statue sotto campane di vetro, p. 158 s.

Stola, nel sermone dei morti, al 1° novembre, p. 158.

Suffragi, in una disposizione testamentaria, p. 160.

Supplemento di congrua capitolare, essendo « ratione servitii », spetta anche ai placitati posteriormente, p. 267; parte speciale per dignità e uffici, p. 268; 271, 275, 281 ss.; pei mansionari, p. 271 ss.; p. 278 s.; quota curata, p. 279, p. 284.

Supplementi di congrua, dopo il Concordato, p. 84.

Tassa del 2 % a litolo di amministrazione, sui beneficî in Italia, p. 222.

Tasse abolite dal Concordato, p. 83. Cfr. 343 s.

Telegrafi e telefoni della Città del Vaticano, p. 346 ss.

Terzo pensionabile, abolizione, p. 81, p. 154.

Terz'Ordine francescano, sanazione dei difetti, p. 135 s.

Transito di rito, p. 51 s.

Ubriachezza, considerazione penale, pagina 336.

Ufficio, Messa ed elogio di santa Margherita Maria Alacoque, esteso a tutta la Chiesa, p. 297.

Ufficio per gli affari di culto, presso le procure generali delle Corti d'appello, p. 154, 156.

Università Cattolica di Milano, nel Concordato, p. 85.

Veicoli terrestri e aerei della Città del Vaticano, p. 68.

Vespro della domenica nell'ottava del Sacro Cuore, p. 158.

Vicario foraneo, non ha precedenza sul parroco officiante, p. 59 s.; circa il capo di Collegiata, p. 60.

Vino per le sante Messe, cautele da prescriversi, p. 322.

Visita del Santissimo, nuova indulgenza, p. 7.

Visite giubilari, p. 5, p. 39.

— processionali, giubilari, p. 5.

Voti, dispensa giubilare, p. 6.

*Direttore responsabile:* Ubaldo Mannucci

*Imprimatur:* † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16